

**CONVENZIONE DI ESERCIZIO DELLA CO-PROGETTAZIONE DEL SISTEMA DEI SERVIZI INTEGRATI DOMICILIARI ANZIANI DELL'AMBITO RHODENSE (SISDA) AI SENSI DELL'ART. 55 DEL D.LGS. 117/2017 (CODICE DEL TERZO SETTORE) DELLA LEGGE 241/1990, PERIODO 2023 - 2026**

**DA FINANZIARE IN PARTE NELL'AMBITO DEL "PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA" FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATIONEU (PNRR), MISURA 5 - COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTO COMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE" - INVESTIMENTO 1.1: SOSTEGNO ALLE PERSONE VULNERABILI E PREVENZIONE DELL'ISTITUZIONALIZZAZIONE DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - LINEA 1.1.2: AUTONOMIA DEGLI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI - CUP H14H22000320006, LINEA 1.1.3: RAFFORZAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI A FAVORE DELLA DOMICILIARITÀ - CUP H14H22000330006**

**ADDENDUM**

***Linea 4. Servizi di domiciliarità innovativi grazie  
all'introduzione di tecnologie***

## TRA

Paolo Maria Oltolina nato a ..., Codice Fiscale ..... nella Sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di SERCOP – Azienda Speciale dei Comuni del Rhodense per i servizi alla persona, domiciliato per la carica, a Rho, in Via dei Cornaggia, n. 33 il quale dichiara di agire in nome, per conto e nell'interesse dell'Azienda che rappresenta, che in seguito sarà anche denominata più semplicemente "Sercop", Cod. fiscale/P.IVA: 05728560961 – da una parte –

## E

Il Sig. Luigi Pizzuti, nato a ..... Codice Fiscale ....., nella sua qualità di Rappresentante Legale della Ditta Consorzio Cooperho Altomilanese Società Cooperativa Sociale (d'ora in poi "Cooperho"), con sede legale in Lainate (MI) in via Re Umberto I n. 103, P.IVA: 04349070963, in qualità di capogruppo del Consorzio e per conto delle cooperative aderenti al Consorzio (esecutrici) per la Linea in oggetto: Stripes Cooperativa Sociale Onlus P.IVA di Rho (MI), P.IVA 09635360150 – Tre Effe Cooperativa Sociale Onlus di Milano (MI), P.IVA 11117080157 e Giostra Cooperativa Sociale Onlus di Milano P.IVA 05893550151, che interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse della medesima – dall'altra parte

## PREMESSO CHE

- Con Deliberazione del CDA n. 76 del 16/11/2022 è stato approvato un avviso relativo all'indizione di una istruttoria pubblica finalizzata all'individuazione di soggetti disponibili alla coprogettazione del sistema dei servizi integrati domiciliari anziani dell'ambito del rhodense (SISDA) ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore) e della Legge 241/1990, da finanziare in parte nell'ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" finanziato dall'Unione Europea - Next GenerationEU (PNRR), Misura 5 - Componente 2 "infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo Settore", sotto componente 1 "servizi sociali, disabilità e marginalità sociale" - investimento 1.1: sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti - Linea 1.1.2: autonomia degli anziani non autosufficienti - CUP H14H22000320006,
- Con Deliberazione del CDA n. 19 del 15/02/2023, a esito della suddetta Fase A) della coprogettazione è stato selezionato il partner Consorzio Cooperho, per le seguenti Linee di intervento in cui si articola la coprogettazione:

#	LINEA DI INTERVENTO	DITTA	FORMA DI PARTECIPAZIONE
1	Assistenza domiciliare	Consorzio Cooperho Altomilanese Soc. Coop. Sociale Sociosfera ONLUS società cooperativa sociale P.IVA 02796480966	Costituenda ATI di cui Consorzio Cooperho - mandataria- e Coop. Sociosfera – mandante-
2	Azioni finalizzate al mantenimento della socialità	Consorzio Cooperho Altomilanese Soc. Coop. Sociale	Consorzio
3	Promozione dell'incontro tra	Consorzio Cooperho	Consorzio

	<b>domanda e offerta di assistenti famigliari</b>	Altomilanese Soc. Coop. Sociale	
<b>4</b>	<b>Servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie</b>	Consorzio Cooperho Altomilanese Soc. Coop. Sociale	Consorzio

- in data 06/03/2023, 20/03/2023 e 28/03/2023, si sono svolti i lavori del Tavolo di co-progettazione per la Linea di intervento 1
- in data 21/03/2023 e in data 30/06/2023, si sono svolti i Tavoli di coprogettazione per la Linea di Intervento 2
- in data 21/03/2023 e 28/03/2023, si sono svolti i lavori del Tavolo di coprogettazione per la Linea di intervento 3  
sostanziatasi in un verbale sottoscritto in forma di accordo integrativo del provvedimento finale (c.d. accordo procedimentale) tra i partner ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990 per le suddette linee.
- in data 26/10/2023 è stata sottoscritta una convenzione unica relativa alle Linee di intervento 1 Assistenza domiciliare -2 Azioni finalizzate al mantenimento della socialità e 3 Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di assistenti famigliari tra Sercop e Consorzio Cooperho
- in data 26/06/2023 e 07/11/2023 si sono tenuti i Tavoli di coprogettazione per la Linea 4 - Servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie con il partner selezionato Consorzio Cooperho Altomilanese Società Cooperativa Sociale, scaturiti nella definizione del progetto finale e di un accordo integrativo del provvedimento finale (c.d. accordo procedimentale) tra i partner ai sensi dell'art. 11 della Legge 241/1990, approvati entrambi con Deliberazione n. 120 dell'8/11/2023, che qui si richiama integralmente.
- ai suddetti Tavoli per la Linea di intervento 4 ha partecipato anche l'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme, già ente sub attuatore per le Linee di intervento 1.1.2 e 1.1.3 del PNRR con Sercop, esprimendo l'intenzione di aderire alla coprogettazione avviata da Sercop sulla medesima Linea e condividendone il cronoprogramma di massima per l'avvio delle prime fasi di implementazione della misura.
- con Deliberazione n. 57 del 10/11/2023 l'Amministratore Unico dell'Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale ha espresso formale adesione, in qualità di ente sub attuatore, alla coprogettazione del sistema dei servizi integrati domiciliari anziani dell'ambito del rhodense (SISDA) di Sercop per la Linea di intervento 4 - Servizi di domiciliarità innovativi grazie all'introduzione di tecnologie.
- con medesima Deliberazione si dispone di allocare sulle linee di investimento PNRR 1.1.2 e 1.1.3 le seguenti risorse di pertinenza di Comuni Insieme:  
€ 267.180,00 per la linea di investimento 1.1.2 PNRR originariamente destinati all'attivazione di fornitura di telemedicina  
Con la medesima Deliberazione n. 57, si dispone altresì che Sercop trattenga le quote spettanti a Comuni Insieme, quale sub-attuatore, sulle linee di investimento 1.1.2 e 1.1.3, in deroga all'Accordo ai sensi dell'articolo 15 della L. 241/90 stipulato in data 04/08/2023 tra l'A.S.C. Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale e l'A.S.C. Sercop.

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO,**

tra le parti come sopra costituite e rappresentate si conviene e stipula quanto segue:

## **Articolo 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

## **Articolo 2 - Oggetto della convenzione**

Le parti convengono che la presente convenzione integra, a tutti gli effetti di legge, a decorrere dal 1° dicembre 2023, la convenzione unica relativa alle Linee di intervento 1 Assistenza domiciliare - 2 Azioni finalizzate al mantenimento della socialità e 3 Promozione dell'incontro tra domanda e offerta di assistenti famigliari tra Sercop e Consorzio Cooperho sottoscritta in data 26/10/2023 (c.d. "convenzione unica")

La presente convenzione ha lo scopo di disciplinare i rapporti tra i partner relativamente:

- alle modalità di sviluppo della co-progettazione e gestione in partnership dei servizi oggetto della presente convenzione;
- agli aspetti amministrativi connessi ai servizi gestiti;
- ai rapporti finanziari tra le parti.

## **Articolo 3 - Durata della convenzione**

L'articolo 3 della Convenzione unica viene così sostituito:

La presente Convenzione avrà durata dalla data di sottoscrizione, fino ad aprile 2026, con facoltà di proroga fino a luglio 2026, ai sensi dell'art. 4 dell'avviso.

Al termine del primo triennio e previa valutazione dello sviluppo e degli esiti della coprogettazione la partnership potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo.

## **Articolo 4 - Condizioni e modalità di realizzazione del progetto**

Il progetto dovrà essere realizzato secondo le specifiche e le modalità concordate all'interno del progetto e nell'accordo procedimentale, che formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione e ai quali si rimanda per tutti gli aspetti non trattati dalla presente.

## **Articolo 5 – Risorse economiche**

L'articolo 5 della Convenzione unica viene così sostituito:

Il budget complessivo stimato per la coprogettazione nel periodo da agosto 2023 ad aprile 2026, per l'organizzazione e la gestione delle attività co-progettate ammonta ad € 3.216.278,42, ripartiti come nella seguente tabella, che evidenzia le quote messe a disposizione da Sercop, dal Consorzio e le quote gestite da Sercop per conto di Comuni Insieme:

Linea 1	Annualità 1 (1°agosto 2023-30 aprile 2024)		Annualità 2 (1°maggio 2024-30 aprile 2025)		Annualità 3 (1°maggio 2025-30 aprile 2026)		Totale	
	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio
	€ 467.997,75	€ 12.888,00	€ 623.997,00	€ 17.184,00	€ 623.997,00	€ 17.184,00	<b>€ 1.715.991,75</b>	<b>€ 47.256,00</b>
<b>Tot</b>	<b>€ 480.885,75</b>		<b>€ 641.181,00</b>		<b>€ 641.181,00</b>		<b>€ 1.763.247,75</b>	
Linea 2	Annualità 1 (15 giugno 2023-31 luglio 2023)							
	da Sercop	da Consorzio						
	€ 23.666,66	€ 21.517,80						
<b>Tot</b>	<b>€ 45.184,46</b>							
Linea 2	Annualità 1 (1°agosto 2023-30 aprile 2024)		Annualità 2 (1°maggio 2024-30 aprile 2025)		Annualità 3 (1°maggio 2025-30 aprile 2026)		Totale	
	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio
	€ 106.500,01	€ 96.830,20	€ 142.000,00	€ 129.090,00	€ 142.000,00	€ 129.090,00	<b>€ 390.500,01</b>	<b>€ 355.010,20</b>
<b>Tot</b>	<b>€ 203.330,21</b>		<b>€ 271.090,00</b>		<b>€ 271.090,00</b>		<b>€ 745.510,21</b>	
Linea 3	Annualità 1 (1°maggio 2023-31 luglio 2023)							
	da Sercop	da Consorzio						
	€ 7.500,00	€ 1.272,99						
<b>Tot</b>	<b>€ 8.772,99</b>							
Linea 3	Annualità 1 (1°agosto 2023-30 aprile 2024)		Annualità 2 (1°maggio 2024-30 aprile 2025)		Annualità 3 (1°maggio 2025-30 aprile 2026)		Totale	
	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio
	€ 22.500,00	€ 3.819,01	€ 30.000,00	€ 5.092,00	€ 30.000,00	€ 5.092,00	<b>€ 82.500,00</b>	<b>€ 14.003,01</b>
<b>Tot</b>	<b>€ 26.319,01</b>		<b>€ 35.092,00</b>		<b>€ 35.092,00</b>		<b>€ 96.503,01</b>	
Linea 4	Annualità 1 (1°dicembre 2023-30 novembre 2024)		Annualità 2 (1°dicembre 2024-30 novembre 2025)		Annualità 3 (1°dicembre 2025-30 aprile 2026)		Totale	
	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio	da Sercop	da Consorzio
	€ 206.507,03	€ 8.820,00	€ 240.989,23	€ 9.978,00	€ 86.863,74	€ 3.902,00	<b>€ 534.360,00</b>	<b>€ 22.700,00</b>
<b>Tot</b>	<b>€ 215.327,03</b>		<b>€ 250.967,23</b>		<b>€ 90.765,74</b>		<b>€ 557.060,00</b>	

giu-lug23	<b>RIEPILOGO</b>	<b>da Sercop</b>	<b>da Consorzio</b>
	annualità 1	31.166,66	22.790,79
	annualità 2		
	annualità 3		
	<b>TOTALE TRIENNIO</b>	<b>31.166,66</b>	<b>22.790,79</b>
ago23-apr26	<b>RIEPILOGO</b>	<b>da Sercop</b>	<b>da Consorzio</b>
	annualità 1	803.504,79	122.357,21
	annualità 2	1.036.986,23	161.344,00
	annualità 3	882.860,74	155.268,00
	<b>TOTALE TRIENNIO</b>	<b>2.723.351,76</b>	<b>438.969,21</b>
giu23-apr26	<b>RIEPILOGO</b>	<b>da Sercop</b>	<b>da Consorzio</b>
	annualità 1	834.671,45	145.148,00
	annualità 2	1.036.986,23	161.344,00
	annualità 3	882.860,74	155.268,00
	<b>TOTALE TRIENNIO</b>	<b>2.754.518,42</b>	<b>461.760,00</b>

Le risorse messe a disposizione da Sercop saranno finanziate in parte nell'ambito del "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" finanziato dall'Unione Europea – Next GenerationEU (PNRR),

Misura 5 - Componente 2 “infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore” Sotto componente 1 “servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” – Investimento 1.1 - Sostegno Alle Persone Vulnerabili E Prevenzione Dell’istituzionalizzazione Degli Anziani Non Autosufficienti- Linea 1.1.2 - Autonomia Degli Anziani Non Autosufficienti – CUP H14H22000320006  
Linea 1.1.3 - Rafforzamento Dei Servizi Sociali A Favore Della Domiciliarità - CUP H14H22000330006

### **Articolo 6 – Rimborsi e pagamenti**

Stante la funzione compensativa e non corrispettiva delle risorse messe a disposizione dall’ente, il trasferimento avverrà a titolo di copertura e rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati dai partner di progetto. (rif. Cap. 3 pg. 12 delle Linee guida sul rapporto tra PPAA ed enti del terzo settore negli artt. 55-57 del D.Lgs. n.117/17-DM 72/21).

Le risorse economiche messe a disposizioni da Sercop, di cui all’art. 5, assumono natura e funzione esclusivamente compensativa degli oneri e responsabilità del partner progettuale per la condivisione della funzione pubblica di produzione ed erogazione di servizi (Commissione UE - Comunicazione del 26.04.2006 COM (2006) 177; Decisioni del 28.11.2005 (Dec2005/2673/CE) e del 20.12.2011 (C/2011 9389 – 2012/21/UE).

Gli importi previsti nel budget all’art. 5 della presente Convenzione si configurano come importi massimi riconoscibili a fronte del progetto realizzato, salvo diversa autorizzazione dell’Ente Procedente. Saranno riconosciuti i costi sulla base delle voci di spesa esposte nel piano finanziario. Verranno pertanto rimborsati i costi sostenuti e documentati per le risorse umane e altre spese necessarie alla realizzazione del progetto, inclusi i costi di gestione.

Il partner potrà procedere con l’emissione di una nota di anticipo di rimborso che, dopo le dovute verifiche di coerenza con progetto e piano finanziario, Sercop liquiderà entro 20 giorni. Seguiranno trimestralmente conguagli periodici sulla base dei costi effettivamente sostenuti e documentati.

A consuntivo l’importo di tali risorse potrà subire riduzioni qualora il piano economico- finanziario rendicontato sia inferiore alle previsioni di spesa indicate (anche in ragione delle minori risorse che il partner progettuale abbia di fatto messo a disposizione del progetto rispetto a quelle previste in convenzione), al fine di salvaguardare la percentuale di proporzionalità tra il cofinanziamento dell’Amministrazione e quello del soggetto coprogettante, risultante dal piano economico-finanziario definito in sede di progetto definitivo, che deve restare invariata.

Per le modalità di rendicontazione si rimanda alle “Linee guida per la rendicontazione e il trasferimento dei compensi coprogettazione ai sensi dell’art. 55 del d.lgs. 117/2017” approvate con Delibera del CDA di Sercop n. 84 del 28/06/2023 e alle specifiche progettuali definite dal Responsabile del Procedimento e comunicate in seguito alla sottoscrizione della presente Convenzione.

L’Ente procedente Sercop declina ogni responsabilità per ritardati pagamenti dovuti al verificarsi di uno dei seguenti casi: – omessa indicazione nella nota di anticipo di rimborso dei riferimenti richiesti e relativi allegati sopra citati. – DURC irregolare.

## **Articolo 7 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari**

Il partner assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

## **Articolo 8 - Personale**

Per la gestione delle attività coprogettate il partner si dovrà avvalere di proprio personale, adeguatamente formato, nel numero e con i titoli che verranno comunicati all'Ente proponente prima dell'avvio del servizio e la cui idoneità sarà oggetto di valutazione da parte di Sercop.

Tutto il personale dipendente e i collaboratori a qualsiasi titolo e i volontari devono:

- possedere capacità fisiche e professionali ed idoneità sanitaria per il miglior espletamento dei servizi nel rispetto delle competenze stabilite dalla normativa vigente;
- mantenere un comportamento improntato alla massima correttezza, riservatezza, collaborazione e professionalità;
- rispettare gli obblighi di condotta previsti dal "Codice etico e di comportamento" adottato da Sercop con Deliberazione del CdA n. 7 del 30 gennaio 2017, i quali si applicano, per quanto compatibili, al personale dipendente e ai collaboratori a qualsiasi titolo del soggetto coprogettante

### Continuità degli operatori

Prima dell'avvio del servizio il partner deve fornire a Sercop un elenco nominativo degli operatori che intende impiegare, con indicazione, per ciascuno di essi, di: - titolo di studio;

- requisiti professionali;
- mansioni;
- natura del rapporto di lavoro.

Eventuali sostituzioni di personale dovranno essere effettuate garantendo il mantenimento dei requisiti indicati: è facoltà di Sercop richiedere la sostituzione di soggetti la cui inidoneità alla prestazione del servizio sia oggettivamente e adeguatamente motivata. Le eventuali sostituzioni o le nuove assunzioni devono essere comunicate con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto all'inizio del servizio del nuovo operatore.

Per l'assenza dovuta a malattia o infortunio la sostituzione sarà assicurata a partire almeno dal secondo giorno. L'operatore sostituito dovrà curare il passaggio delle consegne all'operatore subentrante mediante la trasmissione degli strumenti operativi.

### Sicurezza

La Cooperativa partner si obbliga ad ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori occupati nei servizi oggetto della presente convenzione a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, sollevando così Sercop da ogni responsabilità presente e/o futura nei confronti di detto personale anche per qualsivoglia conseguenza delle prestazioni effettuate.

Il Consorzio dovrà dimostrare in particolare di avere adempiuto a tutti gli obblighi propedeutici all'avvio delle attività in oggetto previsti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro, nonché al pieno e totale rispetto della normativa in materia di sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 81/2008 e s.m.i., e dovrà trasmettere a Sercop, entro 30 giorni dall'avvio del servizio in oggetto, la documentazione relativa agli adempimenti previsti nei confronti degli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, il nominativo del responsabile della sicurezza per l'impresa, del

responsabile della sicurezza per i lavoratori, se nominato, e del medico competente ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Consorzio dovrà fornire al proprio personale i dispositivi di protezione individuale necessari per il corretto svolgimento delle prestazioni a norma di legge ed in particolare, in ottemperanza a quanto indicato nel d.lgs. 81/08 e s.m.i.

### **Articolo 9 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

Il partner è obbligato al rispetto del contratto collettivo territoriale di lavoro delle cooperative sociali e delle normative previdenziali, assicurative e infortunistiche nei confronti del personale dipendente. Sono a suo carico tutte le spese, gli oneri, i contributi e le indennità previsti per la gestione del personale, nonché tutte le spese e gli oneri attinenti all'assunzione, la formazione e l'amministrazione del personale necessario al servizio.

La cooperativa partner si obbliga a corrispondere al lavoratore un trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti per prestazioni analoghe dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale del settore o della categoria affine, ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo.

### **Articolo 10 – Monitoraggio del progetto**

Le modalità di monitoraggio delle attività progettuali vengono concordate all'interno del tavolo di coprogettazione e attuate dall'ente procedente e dal partner secondo le rispettive competenze.

Il partner, e per esso i suoi dipendenti, è tenuto a fornire tutta la collaborazione necessaria, garantendo tutti i chiarimenti necessari e la relativa documentazione.

### **Articolo 11 – Valutazione di impatto sociale**

La disciplina delle modalità di valutazione dell'impatto sociale sarà definita dalla Cabina di Regia.

### **Articolo 12**

#### **Riapertura della coprogettazione - Revisione della convenzione**

L'ente procedente e l'ente partner si riservano in qualsiasi momento di richiedere:

- la ripresa del tavolo di coprogettazione per procedere all'integrazione e alla diversificazione delle tipologie di intervento, alla luce di modifiche che si rendessero necessarie o dell'emergere di nuovi bisogni;
- di disporre la cessazione di tutte o parte delle attività e interventi, con preavviso di almeno tre mesi, a fronte di nuove e sopravvenute esigenze dettate anche da eventuale sopravvenuta nuova normativa, da diverse scelte dipendenti da atti o accordi territoriali di programmazione dei servizi sociali, nonché da minori risorse finanziarie, con conseguente rimodulazione del piano economico-finanziario della co-progettazione;
- di attivare nuove progettualità, non incluse nel progetto finale, in un'ottica di sviluppo dell'oggetto della presente coprogettazione, nei limiti del cinquanta per cento dell'importo della presente convenzione.

Le suddette variazioni sono disciplinate, previo accordo verbalizzato e sottoscritto tra le parti, con appositi atti aggiuntivi alla presente convenzione

Con la sottoscrizione della presente convenzione l'ente procedente e il partner si impegnano espressamente a dare attuazione a tutte le variazioni di carattere non sostanziale individuate in sede di tavolo di coprogettazione, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto della convenzione e non comportino maggiori oneri a carico delle parti.

Nessuna variazione o modifica alla convenzione potrà essere introdotta dal partner se non sia stata concordata con l'ente procedente. Qualora siano state effettuate variazioni o modifiche alla convenzione non concordate, esse non daranno titolo a rimborsi di sorta e comporteranno, da parte del partner, la rimessa in pristino della situazione preesistente

### **Articolo 13 – Misure sanzionatorie**

Nel caso si verificassero irregolarità nella realizzazione del progetto, che producano un impatto sul benessere dell'utente, Sercop si riserva di applicare delle misure sanzionatorie, generali o specifiche per ciascuna Linea di intervento, il cui valore sarà di volta in volta definito in contraddittorio con il partner, con particolare riferimento alle seguenti ipotesi:

#### MISURE SANZIONATORIE GENERALI:

- grave inadempienza e/o comportamento scorretto degli operatori del progetto
- irregolarità o ritardi di pagamento della retribuzione del personale impiegato
- inadempienza agli obblighi formativi nei confronti del personale, sia per quanto attiene alla formazione obbligatoria che con riferimento a quella connessa con le attività della coprogettazione
- inosservanza degli obblighi in materia contrattualistica, di prevenzione degli infortuni e di sicurezza e di igiene sul lavoro, ove ne sia derivato danno grave, comunque non rientrante nelle fattispecie dei reati penali;
- ingiustificata sospensione/interruzione di uno o più attività progettuali per motivi non dipendenti da causa di forza maggiore
- mancato rispetto della rispondenza delle attività progettuali alle prescrizioni di cui all'accordo procedimentale e al progetto condiviso

#### MISURE SANZIONATORIE SPECIFICHE

##### Linea 4:

- inosservanza delle disposizioni relative al debito informativo oltre all'eventuale mancato introito a favore di Sercop derivante dall'inadempienza alle disposizioni in materia di rendicontazione delle attività progettuali e dal relativo mancato accesso a linee di finanziamento del servizio;
- gravi negligenze rispetto all'ordinaria gestione del progetto che possano causare danni agli utenti
- grave inadempienza e/o comportamento scorretto degli operatori;
- mancata reperibilità nei giorni ed orari previsti dal progetto
- mancata sostituzione del personale assente

Le irregolarità accertate saranno previamente contestate al partner a mezzo PEC.

Al partner verrà concesso un termine non inferiore a 3 giorni dal ricevimento della contestazione per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

L'ente valuterà le eventuali controdeduzioni fornite e adotterà le decisioni conseguenti entro 3 giorni, dandone comunicazione scritta al partner; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a

giudizio dell'ente ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nei termini indicati, potranno essere applicate le penali.

In caso di applicazione delle misure sanzionatorie, l'ente provvederà ad incamerare l'importo della sanzione dal primo rimborso utile in liquidazione o, in caso di insufficienza, attraverso incameramento della cauzione definitiva.

#### **Articolo 14 - Obblighi di riservatezza**

Il partner ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.

Il partner è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ente ha la facoltà di dichiarare risolta di diritto la presente convenzione, fermo restando che il partner sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'ente.

Con l'eccezione delle informazioni destinate all'ente, il partner non comunicherà senza preventiva autorizzazione alcun dato personale relativo agli utenti in carico, fatte salve le casistiche previste dalla normativa.

Il partner risponde per l'inosservanza della normativa e della prassi in materia di privacy e di trattamento dei dati personali degli utenti anche da parte dei propri dipendenti, dei consulenti e dei collaboratori.

#### **Articolo 15 - Coperture assicurative**

Il partner assumerà, senza riserva o eccezione, ogni responsabilità per danni all'ente o a terzi, alle persone o alle cose, che dovessero derivare da qualsiasi infortunio o fatto imputabile allo stesso al suo personale in relazione all'esecuzione delle prestazioni o a cause ad esso connesse.

A tal fine il partner dovrà stipulare idonea assicurazione con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 - contro i rischi della responsabilità civile per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza dalle attività del progetto.

In caso di verificarsi di danni che eccedano i massimali assicurati, l'obbligo risarcitorio per il residuo graverà sul partner.

#### **Articolo 16 - Garanzie**

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione, il partner deposita idonea garanzia dell'importo pari al 10% dell'importo complessivo della coprogettazione di cui all'art. 5 e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata della convenzione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'ente, con il quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione della convenzione.

La cauzione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati.

La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del C.C., la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 del C.C. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'ente.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà lo scioglimento dell'accordo di partnership.

La cauzione copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza del partner entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità della convenzione, verificata la non sussistenza di contenzioso.

In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni della convenzione, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'ente.

Resta salva, per l'ente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della variazione dell'importo delle risorse complessive della coprogettazione in conseguenza dell'estensione delle prestazioni.

L'ente è autorizzato a prelevare dalla cauzione tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del partner per inadempienze o danni o altro alla stessa imputabile.

Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il partner è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione della convenzione a discrezione dell'ente.

#### **Articolo 17 - Divieto di cessione della convenzione - cessione del credito**

È fatto assoluto divieto al partner di cedere, sotto qualunque forma, in tutto o anche solo in parte, la convenzione in oggetto.

Sono fatti salvi i casi di trasformazione, fusione e scissione di impresa per i quali la cessione del contratto è consentita, ai sensi dell'articolo 1406 e seguenti del C.C., a condizione che il cessionario (oppure il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione) provveda a documentare il possesso dei requisiti previsti per la gestione della prestazione.

Ai sensi dell'articolo 1260 comma 2 del C.C. è esclusa qualunque cessione di crediti senza preventiva autorizzazione scritta da parte dell'ente.

#### **Articolo 18 – Revoca del contributo**

Costituisce causa di revoca del contributo, con conseguente risoluzione della convenzione, risarcimento del danno e incameramento della cauzione, il verificarsi di uno dei seguenti casi:

- mancata osservanza degli obblighi contributivi e previdenziali
- cessione della convenzione, salvo i casi consentiti dalla legge
- mancata realizzazione delle attività previste nel progetto.

Nei casi di reiterazione e di estrema gravità delle ipotesi di revoca sopra previste, Sercop si riserva di procedere alla risoluzione della convenzione.

In caso di risoluzione della convenzione ai sensi delle disposizioni di legge, al partner spetterà il rimborso dei costi di progetto effettivamente sostenuti, rendicontati e documentati fino al momento dello scioglimento della convenzione, al netto delle eventuali misure sanzionatorie e/o danni e/o maggiori oneri che l'ente dovrà sostenere in conseguenza della risoluzione.

Al partner inadempiente saranno addebitate le spese sostenute dall'ente in conseguenza dell'inadempienza.

Esse verranno prelevate dal deposito cauzionale.

L'esecuzione in danno non esimerà il partner dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso fosse incorso a norma di legge per i fatti che avranno motivato la risoluzione.

### **Articolo 19 – Recesso unilaterale**

Sercop e il Consorzio hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla convenzione, dandone comunicazione formale al partner almeno entro 120 gg. antecedenti la data di interruzione delle attività del progetto.

### **Articolo 20 - Oneri e spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione della convenzione sono a carico del soggetto partner, così come il pagamento di tutte le imposte e tasse relative all'esecuzione del servizio in oggetto dovute per legge.

### **Articolo 21 - Controversie**

Le parti danno atto che tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, saranno risolte di comune accordo. In caso di mancanza di accordo, ogni controversia è devoluta alla giurisdizione ordinaria. È esclusa qualsiasi clausola arbitrale.